



Ordinanza  
Sindacale

n. 8

del 27-03-2025

---

OGGETTO: **ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI LOTTI 1 2 - 3 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE**

---

**ORIGINALE**

## **ORDINANZA SINDACALE**

### **IL SINDACO**

**VISTI** gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione;

**VISTO** l'articolo 20 del Regolamento Regionale della Regione Lombardia n. 6 del 09.11.2004 e smi "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";

**VISTO** il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2002 e smi;

**PRESO ATTO** che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria relativamente ai manufatti la cui concessione è scaduta;

**CONSIDERATO** che dette operazioni cimiteriali di estumulazione sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi colombari, al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alle estumulazioni di n. 20 loculi dei lotti 1 - 2 - 3 del cimitero comunale;

**CONSIDERATO**, altresì che:

1. Nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno:
  - essere inumati in campo comune ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in vigore;
  - essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla legge.
2. In caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette di zinco/urne cinerarie contenenti le ossa/ceneri del defunto potranno essere tumulate nel cimitero del comune di Basiano nei seguenti modi:
  - in cellette ossario/cinerarie da acquisire in concessione o già in concessione;
  - all'interno di manufatti già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
  - all'interno dell'ossario comune.
3. In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa

la collocazione dei resti mortali, si provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti.

**VERIFICATO** che l'Ufficio competente ha già provveduto ad avvisare i familiari dei defunti di cui all'allegato elenco e raccolto le volontà di tutti quanti in merito al conferimento degli eventuali resti ossei e in caso di non completa mineralizzazione di procedere all'inumazione in apposito campo o inviare le salme alla cremazione;

**RICHIAMATI** gli artt. n. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

### **ORDINA**

- di provvedere alle operazioni di estumulazione ordinaria di n. 20 salme poste in n. 20 loculi lotti n. 1 - 2 - 3, le cui concessioni risultano scadute, come da allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- che per le operazioni di estumulazione è necessario disporre la chiusura del cimitero comunale al pubblico, sino alla conclusione delle operazioni cimiteriali salvo diverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel pieno rispetto delle salme esumate;

### **INFORMA CHE**

Verrà data notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni mediante avviso affisso all'albo del cimitero, sul sito web comunale nonché con comunicazione diretta agli interessati.

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune, ed affissa all'albo del cimitero, per il periodo di 30 giorni;
2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
  - All'Ufficiale Sanitario dell'ASST Melegnano e Martesana (art. 20, comma 13 D.R. N. 6/2004)
  - Al responsabile dell'area tecnica del comune di Basiano che si preoccuperà degli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente ordinanza.

### **RENDE NOTO**

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**Il Sindaco**

*Solcia Stefania*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che questa determinazione è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno  
\_\_\_\_\_ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal

\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ .

Basiano, lì \_\_\_\_\_

Il Funzionario delegato  
*Dott.ssa Rosanna Arrigoni*